

COMUNE DI SOSTEGNO

Provincia di Biella

Repertorio N. 509

CONTRATTO D'APPALTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

PROFESSIONALE VOLTO ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI

FATTIBILITÀ, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA,

CONTABILITÀ, COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE

ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI "MESSA IN

SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI

SOSTEGNO"

– C.U.P H15F232000040001 C.I.G. B0690A4AQ38

Il giorno 3 (tre) del mese di ottobre (10) dell'anno 2024 presso l'ufficio del

Segretario comunale del Comune di Sostegno, sito in Corso Cesare Alfieri n.

60, 13868 Sostegno (BI), avanti a me **dott.ssa Spezzi Letizia Antonella**,

Segretario pro tempore del Comune di Sostegno, abilitato a rogare i contratti

nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse dello stesso, ai sensi

dell'art. 97, comma 4, lett. c), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in

modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 com. 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

si sono costituiti:

La sig.ra **Enrica Caccia** - nata a Borgosesia (VC), il 17 gennaio 1973, che

dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma in qualità di

Responsabile del Servizio di Segreteria, Cultura e Scolastico e Economico-

Finanziario del Comune di Sostegno, codice fiscale 82002270021, individuata

con decreto del Sindaco n.6 del 28.06.2024 domiciliato per la carica presso la

sede legale del Comune di Sostegno e abilitato alla stipula del presente

contratto ai sensi dell'art. 53 c. 23 Legge 388/2000 come modificato dall'art.

29 c. 4 Legge 448/2001, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per

conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, nel prosieguo del

presente contratto denominata "Amministrazione aggiudicatrice";

Vantaggiato Stefano, nato a **Urbino (PU)** il **18 dicembre 1983**, residente a

Milano, in Via Donadoni Eugenio n. 9, che interviene nel presente atto in

qualità di **Amministratore Unico**, dell'impresa **Studio Riadatto S.r.l.** con

sede legale in **Via Antonio Cechov n. 50, 20151 Milano**, P.IVA e codice

fiscale **11985800967** e numero d'iscrizione REA **MI - 2633311** del Registro

delle Imprese di **Milano Monza Brianza Lodi**, che nel prosieguo del presente

Atto verrà chiamata per brevità anche Appaltatore o Impresa Appaltatrice".

Detti comparetti, della cui identità personale e della piena capacità io

Segretario comunale rogante sono certo.

Le parti, espressamente e spontaneamente, previo il mio consenso,

rinunciano all'assistenza dei testimoni.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, dichiarano di riconoscere e confermare quanto

esposto in premessa, che viene richiamato per costituirne parte integrante,

formale e sostanziale, del presente atto, e dichiarano di convenire e stipulare

quanto segue.

ART. 1 - CONFERIMENTO E CONSISTENZA DELL'INCARICO

Il Comune di Sostegno, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore,

come sopra rappresentato, che accetta, l'incarico professionale per la

redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, della progettazione

esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità e collaudo/certificato di

regolare esecuzione relativo ai lavori “MESSA IN SICUREZZA

IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SOSTEGNO”.

Salvo diversa disposizione del Responsabile del Procedimento (RUP) i

documenti di :

- studio di fattibilità sono quelli elencati nell'Allegato I.7. articolo 6

del Decreto Legislativo n. 36 del 2023;

- progettazione esecutiva sono quelli elencati nell'Allegato I.7.

articolo 22 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023,

ART. 2 – TERMINI DI CONSEGNA

L'incarico dovrà essere espletato prevedendo le seguenti tempistiche

esecutive:

- per la redazione dello studio di fattibilità tecnico ed economica: 30

giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente atto;

- per la redazione del progetto esecutivo: entro il giorno 15 ottobre 2024;

ART 3 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E MODALITA' DI

PAGAMENTO-DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Il compenso determinato, che comprende tutte le prestazioni professionali,

specialistiche e accessorie e tutte le attività integrative di supporto ammonta a

euro 88.301,80 (ottantottomilatrecentouno/80) comprensivo di spese

forfettarie (come da offerta RdO 4065111) al netto di IVA e cassa

previdenziale.

I pagamenti effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato (ai

sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010) comunicato all'Amministrazione

Aggiudicatrice dalla ditta Appaltatrice, saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura, previo parere favorevole del Responsabile dei Lavori, secondo la presente modalità:

- 10% dell'importo contrattuale per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica;
- 40% dell'importo contrattuale per la redazione del progetto esecutivo;
- 40% dell'importo contrattuale per l'attività di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento sicurezza;
- 10% dell'importo contrattuale a collaudo/certificato di regolare esecuzione approvato dal RUP.

Saranno a carico dell'affidatario le spese per la redazione del seguente contratto e le spese di registrazione, mentre è a carico dell'Amministrazione Appaltante l'onere dell'IVA nella misura del 22% o con diversa aliquota, secondo le normative vigenti ed il contributo integrativo del 4%, o con diversa aliquota, previsto dall'articolo 10 della Legge 3 gennaio 1981 n. 6. Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione Appaltante a qualunque titolo per le prestazioni di cui al presente incarico professionale.

L'Affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dalla presente scrittura, a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

Gli importi come sopra determinati restano invariati indipendentemente dalla durata del cantiere anche se questa dovesse prolungarsi oltre il termine

prestabilito per qualsiasi ragione.

La rata del saldo verrà corrisposta a seguito dell'approvazione, da parte del RUP, del certificato di regolare esecuzione del lavoro.

L'importo di € 88.301,80 è comprensivo di ogni onere diretto o indiretto relativo a tutte le prestazioni di cui al presente contratto, e di ogni spesa anche accessoria che l'Affidatario del presente incarico dovesse sostenere per l'espletamento delle prestazioni, comprese le forniture e la dotazione informatica, tutte le spese di personale e di ufficio, sia di concetto che di ordine, di cancelleria, di disegno e di riproduzione, tutte le spese di trasferimento, tutte le spese postali e telefoniche.

Eventuali variazioni in aumento dell'importo contrattuale complessivo di esecuzione dei lavori, non daranno luogo a una rivalutazione dell'importo dell'onorario.

I pagamenti all'Affidatario saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato presso l'Istituto bancario Banca Popolare di

Sondrio codice IBAN IT03A0569601622000015710X92 intestato a Studio

Riadatto S.r.l.

La persona abilitata a operare sullo stesso è il Sig. Stefano Vantaggiato nato a Urbino (PU) il 18 dicembre 1983 codice fiscale VNTSFN83T18L500G.

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2002 tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali consecutivi, dalla data di ricezione della fattura elettronica risultante dalla relativa notifica inviata all'Appaltatore dal Sistema di Interscambio (SDI).

Entro 15 giorni dalla notifica di avvenuta consegna della fattura elettronica, inviata all'Amministrazione aggiudicatrice dal SDI, l'ufficio deputato al suo

ricevimento potrà notificare, attraverso il SDI, la sua accettazione o il suo

rifiuto all'Appaltatore.

In mancanza, il SDI notificherà alle parti la decorrenza del sopradetto termine.

L'accettazione della fattura elettronica mediante SDI o, in mancanza, la notifica di decorrenza dei termini per l'accettazione non escludono la possibilità per l'Amministrazione aggiudicatrice di comunicare successivamente all'Appaltatore eventuali contestazioni in merito alla correttezza del documento e/o alla sussistenza del credito.

L'Appaltatore s'impegna a emettere e trasmettere le fatture per il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto unicamente in forma elettronica, con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze n. 55 del 2013 ai sensi dell'articolo 25 della Legge n. 89 del 2014.

Non saranno accettate né pagate fatture in formato cartaceo.

L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna a comunicare all'Appaltatore tutti i dati, previsti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2013 per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche, fra cui, in primo luogo, il Codice Univoco IPA UFQ28.

Si conviene, inoltre, la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico, è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

In caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione aggiudicatrice si

riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla

regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

ART. 4 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica

7 agosto 2012 n. 137, ha prodotto apposita polizza assicurativa n.

I2024/03/2576654 emessa dalla società Reale Mutua di Assicurazione

Agenzia di Borgosesia per la responsabilità civile professionale e per i rischi

derivanti dallo svolgimento dell'attività con importo massimale superiore al

doppio dell'importo posto a base di gara.

L'appaltatore si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle persone, alla

proprietà pubblica o privata durante l'espletamento del servizio affidato per

fatto proprio o dei suoi dipendenti, collaboratori incaricati. Qualora in

conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause e/o liti, il professionista

dovrà sostenere e sollevare comunque il Comune da ogni Responsabilità.

ART. 5 – PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione richiesta potrà

essere applicata una penale pari a euro 100,00.

Il ritardo di oltre cinque giorni dalla previsione, potrà essere ritenuto grave

inadempienza con possibile revoca del contratto come previsto all'articolo 10

del presente scrittura oltre all'eventuale risarcimento del danno sofferto

dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Le penali non si applicano in caso di ritardi per motivi indipendenti

dall'Appaltatore.

La direzione lavori dovrà essere svolta, compatibilmente con l'espletamento

delle procedure per l'individuazione della ditta esecutrice, in relazione

all'inizio dei lavori e nel rispetto delle tempistiche dettate dal cronoprogramma dei lavori, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente.

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi (già indicati al precedente articolo 3). L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore si impegna altresì affinché gli stessi obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari siano assunti dagli eventuali subappaltatori e subcontraenti

inserendo, a tal fine, nei relativi contratti apposita clausola.

Lo stesso si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Biella,

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente)

agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge

136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente

contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge

136/2010. L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento

all'appaltatore l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla

tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023,

questa Amministrazione non richiede la costituzione della cauzione definitiva

a seguito del miglioramento del prezzo proposto dall'Appaltatore con nota

prot. n. 3158 in data 3 ottobre 2024 pari ad € 301,80 (euro trecentouno/80).

ART. 8 - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il compenso anzidetto a quanto previsto negli articoli del presente documento,

remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà

affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra

indicato sono compresi:

– le spese per viaggi e le missioni;

– l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi e Uffici durante

l'esecuzione delle prestazioni;

- l'uso di attrezzature varie;
- la collaborazione con altri professionisti di cui il professionista incaricato dovesse servirsi nell'espletamento dell'incarico;
- l'imposta sul valore aggiunto nella misura prevista dalla legge vigente;
- CNPAIA nella misura prevista dalla legge vigente;
- tutte le indagini, rilievi, di qualunque tipo, necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- riunioni, sopralluoghi, ecc...

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI

PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 119, comma 7, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'appaltatore si impegna a rispettare altresì tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto

fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella

facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

ART. 10 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E REVOCA.

FACOLTÀ DI RECESSO, VARIAZIONI E INTERRUZIONI

È fatto obbligo all'Appaltatore di accettare le verifiche o richieste di documentazione da parte dell'Amministrazione purché per attività inerenti l'incarico affidato.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente contratto o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall'Amministrazione, quest'ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

Il ritardo di oltre 5 giorni dalla consegna della documentazione richiesta potrà essere ritenuto grave inadempienza con possibile revoca del contratto con applicazione delle penali e dell'eventuale danno sofferto dalla pubblica amministrazione.

In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico. Nel caso in cui l'Appaltatore a causa di malattia grave, o per ogni altro motivo grave, si trova nell'impossibilità di portare a termine

l'incarico, la sua sostituzione viene proposta all'Amministrazione appaltante

da lui medesimo o dai suoi aventi diritto.

ART 11 - ESECUZIONE IN DANNO

L'Amministrazione esercita il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua

parte rimanente, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Al prestatore di servizio inadempiente si intendono addebitate le eventuali

maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste

dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità

civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che

hanno motivato la revoca dell'incarico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque

tempo, mediante formale comunicazione per sopravvenute ragioni di pubblico

interesse, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti

secondo quanto previsto dall'articolo 123 del Decreto Legislativo n. 36 del

2023.

L'Appaltatore risponde di eventuali maggiori oneri riconoscibili a qualunque

soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni lavori o altri atti o

comportamenti non autorizzati dal responsabile del procedimento. In ogni

caso qualunque sospensione delle prestazioni professionali, per qualunque

causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per

iscritto al Responsabile del Procedimento.

ART. 12 – CASI DI RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA

L'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con

l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'articolo 122 del

Decreto Legislativo n. 36 del 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione appaltante potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata ipso iure del Contratto di affidamento dell'incarico di che trattasi, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito elencati, che configurano ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo, inadempimenti gravi e sostanziali:

- violazione del divieto di cessione del contratto;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- sussistenza di una delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero di aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dall'Amministrazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'Appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle norme vigenti, anche

mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione

della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

ART.13 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto e all'andamento dei lavori che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione appaltante.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione appaltante, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.

119, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art.

120, comma 1, lett. d), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni e le attività di cui al presente disciplinare si intendono

completate a partire dal momento in cui sarà perfezionato il certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 17 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto,

l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e ssi.mm.ii e nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sostegno. Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Ogni controversia nascente dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente incarico, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Biella. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la sede della stazione appaltante, Comune di Sostegno (BI), in Corso Cesare Alfieri n. 65.

ART. 20 - CONTRATTO IN FORMA DIGITALE

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto è stipulato in conformità a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 21 – REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti ad IVA e, pertanto, si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 22- SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 8 D.M.L.P. 145/2000, tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, precedenti e seguenti nessuna esclusa, comprese quelle

di registrazione, bolli, diritti sono a carico dell'impresa aggiudicataria tranne

l'I.V.A. che rimane a carico del Comune di Sostegno. Tutte le spese per copie delle relazioni o dei disegni saranno a carico dell'Appaltatore.

ART 23- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente scrittura si fa riferimento a tutta la disciplina vigente in materia, sia nazionale che regionale, al codice di deontologia professionale dell'ordine di appartenenza nonché alla disciplina civilistica del contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sostegno informa l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento UE 2016/679, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Segretario Comunale, ufficiale rogante, ha redatto il presente atto, mediante strumenti informatici, che occupa a video numero 16 pagine.

Il presente atto, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alla loro volontà e pertanto sottoscrivono con me ed alla mia presenza, digitalmente.

Per l'Amministrazione appaltante - Comune di Sostegno, il Responsabile del Servizio Enrica Caccia.

Per la Ditta appaltatrice – Studio Riadatto S.r.l., l'Amministratore unico ing. Stefano Vantaggiato

IL SEGRETARIO COMUNALE - (Spezzi Letizia Antonella)